



Comune di Avigliana

Provincia di Torino

REGOLAMENTO

Per le prestazioni sociali e per l'applicazione dell'I.S.E.E.

(Indicatore Situazione Economica Equivalente)

Approvato dal Consiglio Comunale in data 4/05/2015 con deliberazione n. 11.

ARTICOLO 1

OGGETTO E RIFERIMENTI

1. Il presente Regolamento è finalizzato alla individuazione delle condizioni economiche richieste per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate di competenza comunale, ai sensi della Legge n. 214 del 22.12.2011 ed in attuazione del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159 "*Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)*".
2. Il presente Regolamento è lo strumento per disciplinare l'applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) in relazione alle prestazioni sociali agevolate erogate dal Comune di Avigliana
3. Il presente Regolamento integra ogni altra disciplina, espressa anche in forma regolamentare comunale, relativa ad agevolazioni economiche o tariffarie che prevedano la valutazione della situazione economica del richiedente, nell'ambito di applicazione di cui al successivo art. 2
4. Gli scaglioni I.S.E.E. cui collegare le agevolazioni ed i relativi parametri per i vari servizi sono definiti con deliberazione della Giunta Comunale, fatto salvo quanto di competenza di altri Enti.

ARTICOLO 2

DESTINATARI

1. Possono chiedere le prestazioni sociali agevolate coloro i quali siano iscritti all'Anagrafe della Popolazione Residente del Comune, che si trovino in particolari condizioni economiche e sociali.
2. Possono altresì richiedere prestazioni agevolate coloro i quali, pur non essendo iscritti all'Anagrafe della popolazione residente, rientrano nella normativa che prevede l'accessibilità ai servizi richiesti, quali ad esempio gli stranieri non in possesso di permesso di soggiorno e tuttavia non espellibili (richiedenti asilo, rifugiati, donne in gravidanza, minori), apolidi, senza fissa dimora in grave povertà ecc..

ARTICOLO 3

AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano ai Servizi a domanda individuale, ai Servizi Sociali, ai Servizi assistenziali, ai Servizi soggetti a contribuzione, all'erogazione di contributi, sussidi e provvidenze alla persona, indicati nei successivi punti.
2. L'applicazione del Regolamento è comunque estesa dal Comune a tutte le prestazioni sociali agevolate derivanti da disposizioni di legge inerenti funzioni attribuite o conferite allo stesso Ente locale.
3. Per "Prestazioni Sociali" si intendono le seguenti prestazioni (se attivate sul territorio comunale):
 - Contributo ad personam
 - Asili nido e servizi educativi per l'infanzia;
 - Mense scolastiche;
 - Trasporti scolastici;
 - Trasporti alunni disabili;

- Accompagnamento sociale presso luoghi di cura;
 - Prestazioni scolastiche (escluse quelle finanziate da Enti sovracomunali)
 - Soggiorno marino per anziani
 - Centro estivo per minori
 - Mensa sociale
 - Esenzione/contributi spese sanitarie
 - Contributo/agevolazione sui tributi locali
 - Altre prestazioni economiche-assistenziali, o servizi sociali e assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche, erogate dal Comune.
4. L'applicazione del Regolamento è estesa a tutte le prestazioni sociali, socio-sanitarie ed educative agevolate, derivanti da disposizioni di legge, regolamenti, convenzioni o provvedimenti amministrativi, inerenti alle funzioni, svolte in materia, dagli uffici comunali, per le quali la misura dell'agevolazione dipenda dalla condizione economica del richiedente.
 5. Le prestazioni oggetto del presente atto verranno attivate compatibilmente con le risorse disponibili. Tale criterio è assunto al fine di garantire l'effettiva possibilità di intervento, anche a tutela di chi richiede la prestazione, per evitare la creazione di aspettative che non possano essere soddisfatte.

ARTICOLO 4

COMPETENZE

1. Le agevolazioni saranno concesse, previo accertamento da parte degli uffici competenti, della sussistenza dei requisiti previsti dal presente Regolamento e da quelle regolanti il servizio stesso.
2. Per le funzioni di controllo di cui al comma precedente, il Responsabile del procedimento potrà richiedere al cittadino la documentazione necessaria, ad eccezione di quella già in possesso della Pubblica Amministrazione, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di autocertificazione.

ARTICOLO 5

FINALITA' DI INTERVENTO

1. Gli interventi individuati nel presente Regolamento hanno lo scopo di rafforzare il tessuto sociale del Comune di Avigliana, secondo principi di solidarietà, attraverso forme di sostegno economico diretto o indiretto, rivolte alle situazioni maggiormente svantaggiate.
2. Nello specifico l'Amministrazione Comunale intende perseguire i seguenti obiettivi:
 - a) disciplinare l'accesso ai Servizi a domanda individuale;
 - b) attuare programmi integrati di natura sociale ed economica;
 - c) graduare la misura della partecipazione del cittadino al costo del Servizio, tenendo conto della situazione globale socio-economica del nucleo familiare.
3. Le agevolazioni previste nel Regolamento hanno carattere integrativo, e non sostitutivo, del reddito familiare, e non possono essere intese quale totale presa in carico delle situazioni svantaggiate da parte della Amministrazione Pubblica.

ARTICOLO 6

NORME PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE

1. L'accesso a condizione agevolata ai Servizi erogati dall'Ente è commisurato alle tabelle di applicazione del presente Regolamento, riferite ad ogni singolo Servizio, oggetto di successiva approvazione da parte delle singole Amministrazioni comunali
2. L'applicazione dell'eventuale nuovo ISEE, per le prestazioni in corso di erogazione sulla base di un precedente ISEE, avverrà entro 5 giorni lavorativi dalla presentazione.
3. L'Ente erogatore, qualora il richiedente la prestazione sociale agevolata o altro componente il suo nucleo familiare abbia già presentato la DSU, potrà richiedere l'ISEE all'INPS accedendo al sistema informativo. Ai fini dell'accertamento dei requisiti, l'INPS rende disponibile agli Enti erogatori utilizzatori della DSU, presso i quali il richiedente ha presentato specifica domanda di prestazioni sociali agevolate, l'ISEE e la composizione del nucleo familiare, nonché, ove necessario, le informazioni analitiche pertinenti e non eccedenti per le medesime finalità. L'Ente erogatore richiede, in particolare, all'INPS anche le informazioni analitiche necessarie contenute nella DSU quando procede ai controlli, ovvero all'accertamento dei requisiti per il mantenimento dei trattamenti, da esso erogati, nonché richiede le informazioni analitiche necessarie ai fini della programmazione dei singoli interventi.
4. Le agevolazioni saranno concesse previo accertamento, da parte degli Organi competenti, dell'esistenza delle condizioni previste dal Regolamento disciplinante l'erogazione della prestazione.
5. Il Comune:
 - a) redigerà specifico materiale esplicativo, finalizzato a fornire tutte le informazioni, per una corretta compilazione delle domande;
 - b) adotterà tutti gli atti necessari a definire le soluzioni organizzative per l'assistenza ai cittadini nella compilazione delle domande e delle autodichiarazioni, nonché a formalizzare eventuali rapporti con soggetti esterni;
 - c) potrà attivare convenzioni o protocolli d'intesa con organismi preposti al ricevimento delle DSU.
6. Tutti gli elementi informativi necessari al calcolo dell'ISEE saranno resi disponibili al dichiarante. In sede di prima applicazione, verrà data adeguata pubblicità dagli Enti locali, anche attraverso i propri Uffici di Relazione con il Pubblico e i propri siti internet.
7. Sono individuate tre tipologie di prestazione che potrebbero dar luogo a differenti ISEE:
 - prestazioni agevolate di natura sociosanitaria;
 - prestazioni agevolate per i minorenni figli di genitori non conviventi;
 - prestazioni per il diritto allo studio universitario.

ART. 7

ISEE PROVVISORIO

1. In caso di imminente scadenza dei termini per l'accesso ad una prestazione sociale agevolata, i richiedenti possono presentare la richiesta accompagnata dalla ricevuta della presentazione della DSU, qualora ancora non dispongano della conseguente attestazione ISEE. In tali casi, ove la richiesta per la prestazione debba essere presentata corredata dall'ISEE, la mancanza della

ricevuta della presentazione della DSU implica che tale richiesta è irricevibile; eventuali deroghe possono essere definite negli atti che regolano le singole prestazioni.

2. L'erogazione della prestazione resta subordinata all'acquisizione, da parte dei Servizi, dell'ISEE tramite il servizio informativo INPS o l'esibizione a cura del dichiarante.
3. Qualora l'INPS e l'Agenzia delle Entrate rilevino in archivi pubblici difformità rispetto alla DSU presentata, il cittadino, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del DPCM 159/2013, può presentare la richiesta di prestazioni sociali agevolate con sue dichiarazioni che motivino le difformità. I Servizi, in tali casi, richiederanno idonea documentazione atta a dimostrare completezza e veridicità dei dati dichiarati dal cittadino.
4. Qualora chi richiede prestazioni sociali agevolate presenti un'attestazione provvisoria dell'ISEE, ai sensi dell'art. 11, comma 8, del DPCM 159/2013, tale attestazione può essere valida ai fini della presentazione della richiesta di prestazione; l'effettiva erogazione della prestazione agevolata è tuttavia subordinata al controllo della documentazione atta a dimostrare completezza e veridicità dei dati indicati nell'attestazione provvisoria (autodichiarazione del cittadino).

ART. 8

ULTERIORI CRITERI DI SELEZIONE

1. Al fine di assicurare le prestazioni sociali ai soggetti in situazione di maggiore svantaggio, quale ulteriore criterio in aggiunta all'ISEE, ai sensi dell'art. 2, comma 1 del DPCM, non verranno erogate prestazioni agevolate ai nuclei familiari che beneficiano della fascia di esenzione totale, qualora un componente del nucleo familiare risulti di avere la proprietà/possesso dei seguenti beni mobili, che escluderanno automaticamente dalla prestazione richiesta:
 - autovetture con cilindrata pari o superiore a 2000 cc immatricolate nei dodici mesi precedenti la data della richiesta di prestazione.
 - motociclette con cilindrata pari o superiore a 500 cc immatricolate nei dodici mesi precedenti la data della richiesta di prestazione.
2. A salvaguardia del richiedente è facoltà di ogni singola Amministrazione Comunale introdurre nuovi criteri per il ricalcolo dell'Indicatore della situazione economica sulla base di una dichiarazione che faccia emergere mutazioni delle condizioni economiche non rilevabili dall'ISEE corrente, al momento della presentazione dell'istanza.

ARTICOLO 9

PERIODO DI VALIDITA' DELLA SITUAZIONE ECONOMICA DICHIARATA

1. Qualora durante l'erogazione di una prestazione sociale agevolata si verificano variazioni nel nucleo familiare dei beneficiari, è fatto obbligo di comunicarlo ai Servizi che erogano la prestazione e di presentare un nuovo ISEE basato sulla composizione del nuovo nucleo, per rideterminare la prestazione.
2. Se dalla mancata comunicazione di tale variazione derivano improprie prestazioni agevolate, in quanto erogate sulla base di dati non aggiornati, esse sono considerate indebitamente percepite.
3. Eventuali deroghe possono essere previste negli atti che regolano le specifiche prestazioni.

4. Qualora la prestazione agevolata sia stata attivata in base ad un "ISEE corrente" che ha come validità due mesi, tale prestazione prosegue fino a scadenza, senza dover essere ripresentata, consentendo ai beneficiari di usufruire di tale prestazione senza sovraccarichi nell'iter di rapporto con i Servizi. Se il beneficiario di prestazione sociale scaduta intenda ripresentare l'istanza per il beneficio, dovrà proporre un nuovo ISEE, anche corrente.
5. Considerato che la normativa prevede la durata della DSU con scadenza 15 gennaio, le prestazioni connesse ai Servizi scolastici già richieste proseguiranno sino alla loro scadenza naturale, anche se successiva a tale data.

ARTICOLO 10

PERIODO DI UTILIZZO DEL NUOVO ISEE

1. I criteri riportati nel presente Regolamento relativi all'utilizzo dell'ISEE sono da considerarsi sperimentali e suscettibili di successive modifiche e/o integrazioni. Risulta infatti necessario verificare gli effetti reali che l'adozione del nuovo provvedimento produrrà, sia nelle selezioni dei richiedenti le prestazioni, sia nel determinare volumi di erogazioni e riduzioni di contribuzioni. In esito a tali effetti, a salvaguardia dei richiedenti e beneficiari, nonché degli equilibri di finanza pubblica, saranno possibili eventuali revisioni dei criteri descritti nel presente atto.
2. Allo scopo di evitare disagi ai cittadini, nel dover revisionare, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo ISEE, in un unico momento tutte le prestazioni in vigore, l'Amministrazione si riserva la facoltà di prevedere che tali prestazioni sociali agevolate in corso possano proseguire sino alla loro scadenza, purchè non successiva a 12 mesi dall'entrata in vigore della nuova DSU; l'applicazione del nuovo ISEE sarà pertanto valevole per le nuove prestazioni che verranno richieste dal mese di gennaio e per il rinnovo di quelle la cui validità sia, le frattempo, venuta meno.

ART. 11

DEROGHE ALLA PRESENTAZIONE

1. Qualora la condizione economica dei richiedenti fosse tale da prevedere l'impossibilità di erogare prestazioni, ovvero di esonerare dall'obbligo di contribuzione al loro costo e tuttavia fossero presenti nel nucleo familiare condizioni di bisogno gravi e tali da rendere necessario attivare la prestazione, quest'ultima o l'esonero dalla contribuzione potranno essere erogati, in deroga alle condizioni economiche, con provvedimento motivato, sulla base di una relazione professionale prodotta dai Servizi sociali o sociosanitari.
2. I nuclei familiari che al momento della richiesta di prestazione agevolata siano beneficiari di interventi socio assistenziali continuativi di sostegno al reddito da parte del Con.I.S.A., fruiranno della prestazione agevolata nella sua forma più favorevole.

ART. 12

STANDARD MINIMI E UNIFORMI DI TRATTAMENTO DEI CITTADINI

1. Al fine di tendere ad uniformare le modalità di trattamento dei cittadini, rendendole più eque ed omogenee tra i vari Comuni, il presente Regolamento impegna la Giunta Comunale a tenere conto

nella definizione degli atti applicativi, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, delle indicazioni fornite dall'Assemblea Consortile approvate con Deliberazione n. 33/A/2014 del 19/12/2014 e più precisamente:

- a) esenzione dal pagamento del ticket sanitario: soglia minima per poterne usufruire almeno pari ad € 5.000,00;
- b) servizi di assistenza scolastica (mensa e trasporto):
 - ✓ fascia di esenzione dal costo del servizio: almeno fino ad € 3.000,00
 - ✓ fascia massima, oltre la quale il cittadino non usufruisce di agevolazioni: non inferiore ad € 15.000,00;
- c) aumento del numero di fasce prese in considerazione: fino a 8
- d) sperimentazione, per alcuni servizi non obbligatori (es. asili nido, centri estivi, trasporti sanitari), di un metodo di calcolo proporzionale, anziché per fasce.

ART. 13

RINVIO AD ALTRE NORME

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia.
2. Tutte le disposizioni legislative, attuative e correttive emanate dopo l'approvazione del presente Regolamento troveranno applicazione, previa modifica del presente Regolamento, in tutti i procedimenti che verranno attivati successivamente alla modifica stessa, facendo pertanto salvi i procedimenti in corso.
3. Per effetto del presente Regolamento vengono abrogate tutte le disposizioni precedenti relative ai criteri per la concessione di prestazioni agevolate nei settori in oggetto.